

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana



*"Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale Ente Pubblico previdenziale"*

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo

**PROCEDURA APERTA, EX ARTT. 14 E 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.,  
PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA DEL  
FONDO PENSIONI SICILIA**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA  
DEL FONDO PENSIONI SICILIA - CIG \_\_\_\_\_**

Il giorno (data dell'ultima firma digitale), tra:

Fondo Pensioni Sicilia (in seguito denominato “Ente”), con sede in Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo, Codice Fiscale 97249080827, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, giusto atto di nomina del \_\_\_\_\_

E

\_\_\_\_\_ (“Fornitore” o “Istituto Cassiere”) con Sede legale in \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, iscritto all’Albo delle Banche \_\_\_\_\_ - Albo dei Gruppi Bancari  
cod. \_\_\_\_\_ - Cod. ABI \_\_\_\_\_ ai nn. Albo delle Banche (\_\_\_\_): matricola \_\_\_\_\_ -  
meccanografico \_\_\_\_\_ Capitale Sociale € \_\_\_\_\_ - iscrizione al Registro delle Imprese  
di \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e P. IVA n° \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_;  
(di seguito denominati congiuntamente “Parti”)

**Premesso**

- che l’Ente è sottoposto al sistema di “Armonizzazione dei bilanci” di cui al D.Lgs. n.118/2011;
- che l’Ente è sottoposto al regime di cassa ordinaria di cui all’art. 21 della Legge Regionale 7 marzo 1997, n. 6 e s.m.i., e che le disponibilità dell’Ente confluiscono sui conti presso il Cassiere;
- che l’Ente non è operativo in SIOPE in quanto Ente Previdenziale, così come disposto dall’art.14, comma 6 della Legge n.196/2009;
- che l’Ente, nel rispetto dei principi di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del servizio di cassa mediante procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al bando di gara della Centrale Unica di Committenza (CUC);
- che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente contratto sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dallo stesso e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
- che il Fornitore dichiara che quanto disciplinato dal Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;
- che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula del Contratto;
- che il Fornitore dovrà costituire una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente Contratto; suddetta polizza non è necessario sia dedicata esclusivamente per il presente affidamento;

- che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;
- che le attività oggetto del presente contratto dovranno essere rese in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di contabilità dell'Ente;

Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

### **Art.1 – Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Speciale, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Contratto.

### **Art.2 – Oggetto del Contratto**

1. Il presente Contratto ha ad oggetto la realizzazione del servizio di cassa relativo alla gestione finanziaria del Fondo Pensioni Sicilia.
2. Il servizio comprende l'esecuzione di tutte le operazioni connesse alla gestione delle entrate e delle spese dell'Ente, nonché l'amministrazione dei titoli e dei valori di sua pertinenza.
3. Rientrano nel servizio le seguenti attività principali:
  - la riscossione delle entrate disposte o autorizzate dall'Ente;
  - l'esecuzione dei pagamenti ordinati dallo stesso;
  - la custodia e amministrazione di titoli, valori mobiliari e altre disponibilità finanziarie;
  - la tenuta dei conti correnti necessari alla gestione operativa.
4. Il Cassiere è tenuto ad eseguire, a richiesta, per conto e nell'interesse del Fondo Pensioni Sicilia, oltre all'ordinario servizio di cassa, ogni altro servizio ed operazione bancaria, anche con l'estero, alle migliori condizioni di mercato di volta in volta concordate.
5. L'Istituto bancario assume l'incarico di Cassiere e provvede a tutti gli oneri previsti dalle leggi e dal presente Contratto, assumendosene le relative responsabilità.
6. Qualora richiesto dall'Ente, il Cassiere provvede all'apertura di tre o più conti correnti distinti, in luogo di un unico conto, in relazione alle gestioni separate previste dall'art. 13 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 (Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana").
7. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi Operazioni di Pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita e di variazione delle codifiche di bilancio.

### **Art.3 – Luogo di realizzazione del servizio**

1. Il servizio verrà svolto dal Cassiere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli.
2. Il servizio di cassa, la cui durata è fissata dal successivo art. 19.1, viene svolto in conformità alla legge, agli Statuti e ai regolamenti dell’Ente, nonché a quanto stabilito nel presente contratto.
3. Durante il periodo di validità del contratto, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi attraverso comunicazioni a mezzo PEC.

### **Art.4 – Modalità di resa del servizio**

1. Il servizio è erogato mediante l’utilizzo del protocollo OIL, secondo le regole tecniche vigenti, attraverso un collegamento telematico diretto tra l’Ente e l’Istituto Cassiere. Tutti gli scambi documentali relativi al servizio (compresi ordinativi, giornale di cassa e altri flussi informativi) devono avvenire esclusivamente mediante tale protocollo.
2. I flussi trasmessi possono contenere uno o più ordinativi di pagamento o incasso (mandati e reversali), ciascuno dei quali può essere articolato in una o più disposizioni. Per i pagamenti riferiti a fatture commerciali è obbligatoria l’emissione di un ordinativo per ciascuna fattura.
3. In tutte le operazioni di archiviazione, ricerca e gestione degli ordinativi, ivi comprese le attività di variazione, annullamento e sostituzione, ciascun ordinativo è considerato nella sua interezza quale documento unitario e non frazionabile.
4. Ogni ordinativo è sottoscritto digitalmente, con firma elettronica qualificata o avanzata, dai soggetti espresamente autorizzati dall’Ente.
5. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e pagamento (Reversali e Mandati), è tenuto a comunicare preventivamente al Cassiere le generalità, le qualifiche e gli estremi dei certificati di firma dei soggetti autorizzati alla sottoscrizione degli ordinativi, trasmettendo altresì i relativi atti di nomina con indicazione, ove prevista, della data di scadenza dell’incarico. L’Ente trasmette inoltre lo statuto, il regolamento di contabilità, il regolamento per le spese economiche, nonché ogni altro atto o disposizione normativa o regolamentare rilevante ai fini della gestione del servizio di cassa. L’Ente è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al Cassiere ogni variazione intervenuta nei poteri di firma o nella composizione dei soggetti autorizzati, allegando la relativa documentazione comprovante la variazione intervenuta.
6. Il flusso OIL si intende correttamente trasmesso e ricevuto quando inviato nel rispetto delle modalità e dei tracciati concordati tra l’Ente e il Cassiere. La data e l’ora di formazione, trasmissione e ricezione dei flussi si considerano condivise tra le parti.
7. A seguito della ricezione dei flussi, il Cassiere è tenuto a trasmettere all’Ente un messaggio di conferma. Successivamente, eseguite le verifiche e acquisiti i dati nei propri sistemi, il Cassiere invia all’Ente un messaggio di esito, munito di riferimento temporale, contenente l’indicazione degli ordinativi acquisiti e di quelli eventualmente respinti, con specifica delle relative motivazioni. Tale comunicazione costituisce il momento da cui decorrono i termini per l’eseguibilità degli ordinativi.
8. I flussi trasmessi entro l’orario concordato saranno acquisiti dal Cassiere nel medesimo giorno lavorativo. I flussi pervenuti oltre l’orario stabilito saranno acquisiti il giorno lavorativo successivo.

9. L'Ente ha facoltà di trasmettere richieste di variazione o annullamento di ordinativi non ancora eseguiti. Non è consentita la modifica di ordinativi già eseguiti, salvo per rettifiche di elementi non essenziali che non incidano sulla validità dell'operazione e sulla regolarità delle relative quietanze o ricevute.
10. A seguito dell'esecuzione degli ordinativi, il Cassiere provvede a trasmettere all'Ente, con cadenza giornaliera, un messaggio di esito applicativo, corredata da riferimento temporale, attestante l'avvenuta esecuzione. In caso di pagamenti per cassa, la quietanza rilasciata dal creditore è acquisita, su separato supporto, e conservata dal Cassiere.
11. In presenza di impedimenti tecnici alla trasmissione telematica degli ordinativi, l'Ente può autorizzare l'esecuzione urgente di specifiche operazioni di pagamento mediante comunicazione firmata digitalmente dai soggetti autorizzati. In tal caso, il Cassiere procederà all'esecuzione tramite provvisori di uscita, con obbligo per l'Ente di emettere i relativi ordinativi non appena superate le cause ostative.

#### **Art.5 – Riscossioni e reversali**

1. Il Cassiere effettua le riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi sulla base di reversali firmate digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente o da altro dipendente individuato ai sensi della normativa vigente o del Regolamento di contabilità. In caso di assenza o impedimento, le reversali possono essere sottoscritte da persona autorizzata a sostituirli, secondo i criteri stabiliti dallo stesso Regolamento.
2. Il Cassiere, mediante il giornale di cassa, rendiconta all'Ente gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti - SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) nelle causali. L'Ente provvede alla regolarizzazione dell'entrata mediante emissione della relativa reversale entro sessanta giorni dalla data di accredito.
3. Le reversali, ai fini della loro operatività, devono contenere almeno le seguenti informazioni:
  - denominazione dell'Ente;
  - importo da riscuotere;
  - indicazione del debitore versante;
  - causale del versamento;
  - codifica di bilancio, con distinzione tra competenza e residui;
  - numero progressivo per esercizio finanziario;
  - esercizio finanziario e data di emissione;
  - indicazione in merito all'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
  - eventuali vincoli di destinazione delle somme.
4. Il Cassiere non è tenuto ad accettare reversali non conformi alle specifiche tecniche previste dal sistema OIL.
5. Per ogni riscossione, il Cassiere rilascia, in nome e per conto dell'Ente, apposita ricevuta numerata cronologicamente per esercizio finanziario, generata tramite procedure informatiche.
6. Il Cassiere è tenuto ad accettare, anche in assenza di preventiva autorizzazione dell'Ente, le somme che soggetti terzi intendano versare a qualsiasi titolo a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta riportante, oltre alla causale dell'operazione, la clausola "salvi i diritti dell'Ente". Tali riscossioni sono comunicate all'Ente, che provvede alla relativa regolarizzazione entro sessanta giorni, e comunque entro i termini previsti per la resa del conto del Cassiere.
7. Le reversali emesse a regolarizzazione delle riscossioni di cui al comma precedente devono indicare il provvisorio d'entrata risultante dai dati trasmessi dal Cassiere e devono essere imputate all'esercizio finanziario in cui l'operazione è stata registrata.

8. Le somme versate in contanti da soggetti terzi a titolo di spese contrattuali d'asta o cauzioni provvisorie sono accreditate su apposito conto intestato all'Ente, previa emissione di ricevuta distinta da quella prevista per le ordinarie riscossioni.
9. Il Cassiere non è tenuto ad accettare pagamenti mediante assegni bancari o postali di conto corrente. Sono invece accettabili assegni circolari o vidimati, intestati all'Ente o al Cassiere.
10. Le reversali non riscosse entro il termine dell'esercizio sono annullate dall'Ente, che potrà eventualmente emetterle nuovamente nell'esercizio successivo.

#### **Art.6 – Pagamenti**

1. Il Cassiere esegue i pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa del Fondo, esclusivamente sulla base di mandati di pagamento individuali, firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ovvero da altro soggetto formalmente autorizzato ai sensi del Regolamento di contabilità dell'Ente. In caso di assenza o impedimento dei suddetti soggetti, i mandati potranno essere firmati da persona abilitata alla loro sostituzione secondo le previsioni regolamentari.
2. L'estinzione dei mandati avviene nel rispetto delle disposizioni di legge e delle specifiche indicazioni fornite dall'Ente.
3. Ciascun mandato, ai fini della regolare esecuzione da parte del Cassiere, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - denominazione dell'Ente;
  - dati identificativi del creditore (compreso codice fiscale o partita IVA), o del soggetto legittimato al rilascio della quietanza;
  - importo lordo e netto da pagare;
  - causale del pagamento;
  - codifica di bilancio (missione, programma e titolo), con evidenza della disponibilità per competenza/residui e cassa;
  - numero progressivo del mandato e data di emissione;
  - esercizio finanziario di riferimento;
  - modalità di pagamento prescelta dal beneficiario, con relativi estremi;
  - indicazioni relative all'assoggettamento all'imposta di bollo di quietanza;
  - eventuali vincoli di destinazione della spesa (normativi, da trasferimenti o da finanziamenti);
  - data di scadenza per il pagamento, se prevista dalla legge o da accordi contrattuali.
4. Il Cassiere è autorizzato ad eseguire pagamenti anche in assenza del mandato nei seguenti casi:
  - delegazioni di pagamento;
  - obblighi tributari e somme iscritte a ruolo;
  - ordinanze di assegnazione derivanti da procedure esecutive;
  - pagamenti imposti da disposizioni di legge;
  - pagamenti per utenze e premi assicurativi, se previsti dal Regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta firmata dai soggetti abilitati.
5. In tali casi, l'Ente è tenuto a regolarizzare l'operazione entro 30 giorni dalla comunicazione del Cassiere e comunque entro i termini previsti per la resa del conto. I relativi mandati di pagamento dovranno riportare gli estremi del provvisorio di uscita segnalato dal Cassiere. L'Ente provvede a comunicare ai beneficiari l'avvenuta esecuzione del pagamento, a seguito della conferma di ricezione del mandato da parte del Cassiere.

6. I mandati sono ammessi al pagamento entro i termini concordati contrattualmente tra l'Ente e il Cassiere. In caso di pagamenti con scadenza fissa, l'Ente provvede alla trasmissione dei mandati entro i termini concordati.
7. I mandati non estinti, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, dovranno essere riacreditati sui conti correnti dell'Ente.
8. Salvo eccezioni legate a scadenze perentorie, l'Ente si impegna a non trasmettere mandati al Cassiere oltre il 15 dicembre di ciascun esercizio.
9. Su richiesta dell'Ente, il Cassiere fornirà gli estremi di qualsiasi pagamento effettuato, unitamente alla relativa prova documentale.

#### **Art.7 – Pagamenti di somme conseguenti a procedure esecutive promosse da creditori**

1. Qualora siano intraprese procedure di esecuzione forzata a carico dell'Ente presso il Cassiere, quest'ultimo ha l'obbligo non solo di riscontrare il livello di disponibilità effettiva delle somme giacenti sui conti correnti oggetto di pignoramento, ma anche di garantire un attento monitoraggio sulle singole procedure esecutive che vedono l'Ente coinvolto quale debitore esegutato.
2. A tal proposito, il Cassiere, alla ricezione della notifica di atto di pignoramento in conseguenza del quale deve rendere dichiarazione di terzo (positiva o negativa) e ad apporre il conseguente vincolo sul conto dell'Ente (o registrare l'evidenza), è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Ente, allegando copia del relativo atto di pignoramento, affinché lo stesso possa annotare nel proprio registro tutti i dati identificativi della singola posizione (numero di protocollo della banca, Tribunale competente, generalità e codice fiscale del creditore procedente, generalità del legale del creditore, data di udienza riportata nell'atto di pignoramento, importo pignorato).
3. Analoga e documentata comunicazione dovrà essere inoltrata all'Ente:
  - al momento della ricezione della notifica dell'ordinanza di assegnazione, allegando copia del provvedimento ricevuto;
  - in occasione della cancellazione del vincolo pignoratizio, specificandone e documentandone idoneamente la motivazione (mancata iscrizione a ruolo della procedura; comunicazione di rinuncia del creditore alla procedura; liquidazione dell'importo assegnato a seguito di notifica di ordinanza di assegnazione e degli eventuali oneri accessori consequenti);
  - in ogni caso, in occasione di qualsiasi operazione di registrazione e/o di modifica di vincolo/i pignoratizio/i sulle giacenze del conto corrente di cassa generale.
4. Con cadenza mensile, nonché al termine della vigenza del Contratto, il Cassiere provvederà altresì ad inviare all'Ente un prospetto riepilogativo dei vincoli pignoratizi in essere sulle somme depositate sui conti - comprensivo anche delle procedure per le quali sia stata resa eventuale dichiarazione di terzo negativa - con l'indicazione dettagliata, per numero di protocollo della pratica, del Tribunale competente, delle generalità e del codice fiscale del creditore procedente e del legale del creditore, dell'importo pignorato, dei dati identificativi del titolo esecutivo in virtù del quale è stato notificato atto di pignoramento (Autorità giudiziaria; numero di R.G.E. e numero del provvedimento) e del numero di R.G.E. assegnato alla procedura esecutiva.
5. L'Ente, con cadenza semestrale, adotta apposita deliberazione con la quale quantifica le somme destinate al pagamento delle spese impignorabili ai sensi della legge. Detta deliberazione è notificata senza indulgio al Cassiere.

6. Nell'ipotesi di spese impignorabili, il Cassiere, in sede di dichiarazione quale terzo pignorato, è tenuto ad indicare:
  - l'esistenza della deliberazione di impignorabilità;
  - l'eventuale disponibilità di somme soggette a specifica destinazione.
7. Ferme restando le comunicazioni dovute e richiamate nei capoversi che precedono ed in assenza di indicazioni contrarie da parte dell'Ente, qualora, a seguito di ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito di una procedura esecutiva, il Cassiere debba procedere al pagamento di somme in favore del creditore precedente, lo stesso provvederà all'addebito dell'importo corrispondente sui conti dell'Ente.

#### **Art.8 – Pagamenti non andati a buon fine**

1. A fronte di pagamenti non andati a buon fine o resi dal percipiente, il Cassiere deve fornire all'Ente – anche mediante gli applicativi informatici messi a disposizione nell'ambito dell'esecuzione del Servizio - apposita comunicazione contenente:
  - numero del sospeso in attesa di reversale creato dal Cassiere;
  - numero dell'ordinativo non andato a buon fine o, in alternativa, il numero del protocollo della disposizione di pagamento o altra descrizione atta ad individuare l'originaria disposizione di pagamento impartita dall'Ente;
  - la motivazione del mancato pagamento.

#### **Art.9 – Adempimenti fiscali sui pagamenti**

1. Il Cassiere è tenuto a provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale cui soggiacciono i pagamenti ordinatigli, osservando le istruzioni che l'Ente fornisce per i diversi titoli di spesa.
2. L'Ente si riserva di fornire al Cassiere le istruzioni, per l'applicazione sui pagamenti dell'imposta di bollo per quietanza, nonché per ogni altro eventuale adempimento fiscale.

#### **Art.10 – Adempimenti in materia di imposta di bollo di quietanza**

1. L'Ente è tenuto, nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di bollo, a indicare per ciascuna Operazione di Pagamento l'assoggettabilità o meno all'imposta di bollo di quietanza. Tale indicazione deve essere riportata in modo esplicito sia sulle reversali che sui mandati.

#### **Art.11 – Accensione di specifici conti correnti bancari**

1. Il Cassiere è tenuto, in applicazione di specifiche norme e su richiesta del Fondo Pensioni Sicilia, ad aprire conti correnti alle medesime condizioni del presente Contratto e senza oneri aggiuntivi.
2. Inoltre, qualora previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente, il Cassiere è tenuto ad attivare appositi conti correnti intestati all'Ente per la gestione delle minute spese economiche, garantendo la regolare operatività degli stessi secondo le istruzioni dell'Ente.

#### **Art.12 – Organizzazione del servizio di cassa e Cassa**

1. Per tutta la durata del presente Contratto, il Cassiere dovrà garantire la presenza di almeno un proprio punto operativo/sportello fisico nel territorio del Comune di Palermo. In ogni caso, il Servizio potrà essere gestito anche da remoto e accentratato presso la sede stabilita dal Cassiere al di fuori del territorio regionale.

2. Per tutte le attività di gestione del servizio di Cassa, il Cassiere si avvarrà di personale qualificato idoneo, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. Il Cassiere sarà pertanto responsabile, a norma delle disposizioni vigenti, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato, conformemente a quanto precisato nel presente Contratto.
3. Il Cassiere deve garantire all'Ente a titolo gratuito i servizi di "Remote Banking" e di "Home Banking" con funzioni informative e dispositivo.

**Art. 13 – Comunicazioni periodiche. Conto riassuntivo e partitario di cassa.  
Chiusura dei conti e reclami**

1. Il Cassiere ha l'obbligo di fornire mediante gli applicativi informatici messi a disposizione nell'ambito dell'esecuzione del Servizio, il conto del Cassiere, redatto secondo il modello approvato dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con le medesime modalità, il Cassiere mette giornalmente a disposizione dell'Ente opportuna reportistica da cui risulti:
  - gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere;
  - le riscossioni effettuate senza ordinativo (numero di sospeso, importo, causale dettagliata così come pervenuta dal debitore, data di registrazione dell'operazione, data di accredito, data valuta);
  - gli ordinativi di pagamento ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da pagare con l'indicazione dell'eventuale data di esecuzione disposta dall'ente per i c.d. pagamenti a scadenza prefissata;
  - i pagamenti effettuati senza mandato (numero di sospeso, importo, causale, data dell'operazione e data valuta) con distinta indicazione dei pagamenti afferenti le procedure pignoratizie;
  - la giacenza di cassa presso il Cassiere laddove previsto dalla normativa vigente e l'importo dei fondi vincolati. Con particolare riferimento a questi ultimi, il Cassiere deve garantire una specifica reportistica che indichi i vincoli in atto, evidenziando l'anagrafica dei soggetti (ragione sociale e partita iva) che li hanno generati ed il numero identificativo della relativa procedura;
  - le movimentazioni avvenute sulle somme accantonate per pignoramenti, con specifica indicazione dei pignoramenti mobiliari e presso terzi evidenziando l'anagrafica dei creditori (ragione sociale e partita iva) ed il relativo credito (sorte, interessi e spese legali), nonché le informazioni relative alle assegnazioni.
3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, il Cassiere mette a disposizione dell'Ente un'elenco dei mandati non pagati e delle reversali non riscosse.
4. Con le medesime modalità di cui al comma che precede, il Cassiere fornisce all'Ente, l'estratto del conto corrente e degli eventuali altri rapporti detenuti presso di sé, nonché l'estratto conto scalare regolato per capitale ed interessi del conto corrente.
5. A chiusura annuale, il Cassiere fornisce l'elenco degli ordini commutati ai sensi della normativa vigente.
6. L'Ente si obbliga a verificare gli estratti conto scalare elaborati dal Cassiere e a darne benestare, oppure segnalare tempestivamente le eventuali osservazioni o differenze riscontrate.
7. L'Ente e il Cassiere segnalano reciprocamente e tempestivamente gli eventuali reclami, inconvenienti e suggerimenti in ordine allo svolgimento del Servizio.

## **Art. 14 – Custodia e amministrazione di titoli e valori in deposito. Gestione delle liquidità**

1. Il Cassiere assume in custodia e amministrazione, con l'osservanza della diligenza professionale richiesta, i titoli e i valori mobiliari di proprietà dell'Ente, su specifica disposizione dello stesso, garantendone la conservazione e l'integrità in quanto diretto responsabile delle somme e dei valori depositati.
2. Il Cassiere provvede, altresì, alla custodia e amministrazione dei titoli e dei valori depositati da terzi a titolo di cauzione o garanzia a favore dell'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dal Regolamento di contabilità dell'Ente e dalle specifiche indicazioni fornite dall'Ente medesimo.
3. Le operazioni di prelievo e restituzione dei titoli e dei valori avvengono in conformità a quanto previsto dal Regolamento di contabilità dell'Ente o, in assenza, da altra normativa applicabile, previa autorizzazione scritta dei soggetti legittimati.

## **Art. 15 – Condizioni di valuta per il fondo**

1. Per le operazioni inerenti al servizio, il Cassiere dovrà rispettare le seguenti condizioni di valuta:
  - valuta per i versamenti e/o accreditamenti in conto: giornata di riscossione;
  - valuta per i pagamenti: giorno di effettiva esecuzione della disposizione del Fondo. Per quanto riguarda i beneficiari dovrà essere applicata la valuta così come prevista dal D.lgs. 27/01/2010, n. 11 in attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD), dalla circolare MEF n.22 del 15/06/2018 e da eventuali nuove norme che dovessero intervenire nel corso della gestione nell'ambito della stessa materia;
  - valuta per i movimenti e prelevamenti compensativi, giri contabili fra i diversi conti a nome dell'Ente: stesso giorno dell'operazione.
2. I pagamenti disposti a favore dei pensionati devono essere eseguiti in maniera tale da garantire la disponibilità delle somme ai beneficiari di norma il 27 del mese o il primo giorno lavorativo utile antecedente nel caso in cui il 27 sia festivo oppure prefestivo non lavorativo, fatti salvi i pagamenti anticipati per la coincidenza delle mensilità aggiuntive.

## **Art.16 – Tasso di interesse creditore**

1. Al servizio di Cassa si applicano le seguenti condizioni economiche relative al tasso di interesse creditore:
  - **tasso creditore annuo** sulla giacenza di cassa ammissibile per legge determinato dall'indice Euribor 3 mesi (base 365), media mese precedente del trimestre di riferimento, con l'aggiunta dello spread offerto in gara. Il tasso così determinato verrà applicato nel calcolo degli interessi del trimestre di riferimento e verrà rideterminato ogni tre mesi. Il Cassiere procede, di propria iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi maturati, mettendo a disposizione dell'Ente il relativo riassunto scalare. L'Ente provvede tempestivamente all'emissione delle reversali d'incasso per l'introito degli interessi attivi.
2. Nel caso in cui il parametro di riferimento (Euribor 3 mesi media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 365) sia negativo al punto tale da erodere totalmente e superare lo spread, il tasso nominale da applicare deve essere posto pari a zero, senza possibilità alcuna di tenere memoria di differenze negative per i trimestri successivi.

## **Art. 17 – Rendiconto di gestione**

1. Ai fini delle verifiche finalizzate alla redazione del Rendiconto della gestione, il Cassiere è tenuto a consegnare all’Ente:
  - entro il 31 gennaio di ciascun anno, un documento in formato excel o PDF nativo, con:
    - l'estrazione del conto dell'esercizio precedente, secondo lo schema previsto dal D.lgs. 118/2011, con i dati provvisori a tale data;
    - il dettaglio dei mandati e delle reversali che compongono ciascuna voce, anche di dettaglio, del conto, redatto con i dati provvisori a tale data;
  - entro 3 giorni lavorativi dalla data di estinzione dei mandati e delle reversali dell'esercizio precedente, un documento in formato excel o PDF nativo, con:
    - l'estrazione del conto dell'esercizio precedente, secondo lo schema previsto dal D.lgs. 118/2011;
    - il dettaglio dei mandati e delle reversali che compongono ciascuna voce, anche di dettaglio, del conto.

## **Art. 19 – Durata del contratto e modifiche in corso di esecuzione**

1. Il contratto avrà una durata di 5 anni decorrenti dalla data di stipula dello stesso, salvo quanto previsto ai commi seguenti.
2. Il Fondo Pensioni Sicilia si riserva la facoltà di avvalersi, ai sensi dell’art. 120, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, della proroga contrattuale per un periodo massimo di un (1) anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli all’Ente.
3. In casi eccezionali, ricorrendone i presupposti previsti dall’art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, il contratto potrà essere ulteriormente prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di selezione del nuovo contraente. In tal caso, il Cassiere è tenuto a garantire la prosecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni in vigore.
4. Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario procedere a una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, l’Ente potrà imporre l’esecuzione ai sensi dell’art. 120, comma 9, del Codice. In tal caso, il Fornitore non potrà eccepire il diritto alla risoluzione del contratto.
5. All’atto della cessazione del servizio, il Cassiere è tenuto a:
  - garantire l’esecuzione di tutte le operazioni contabili necessarie alla resa del conto e alla conciliazione contabile con le scritture del Fondo Pensioni Sicilia;
  - depositare presso il Fondo Pensioni tutta la documentazione relativa alla gestione del servizio, ivi compresi i titoli e i valori in deposito;
  - su espressa disposizione del Fondo, trasferire tale documentazione al nuovo Cassiere subentrante.

## **Art.20 – Modalità e termini di pagamento del corrispettivo**

1. Tutte le spese per la gestione del servizio, pur se riferite ai necessari rapporti con il Fondo, sono a carico esclusivo del Fornitore, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

2. A fronte degli oneri relativi a commissioni bancarie a carico di terzi, incassi/emissione di SDD (ex R.I.D.), bonifici bancari, pagamenti all'estero, spese postali, telefoniche, di stampati, di registri e bollettari, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento, ogni altro onere fiscale connesso alla tenuta dei conti ed alla custodia dei titoli ed eventuali altre spese connesse all'esercizio del servizio, ivi comprese le spese postali per l'invio degli avvisi di pagamento, il costo dell'assicurata per l'invio di assegni circolari non trasferibili, nonché ogni ulteriore eventuale onere anticipato dal Cassiere nello svolgimento del servizio, non compete al Cassiere alcun rimborso o compenso/corrispettivo annuale, per tutta la durata contrattuale, oltre l'importo indicato dall'aggiudicatario in sede di gara.
3. Il compenso annuo, con riferimento a periodi di efficacia del Contratto inferiori all'anno, è commisurato ai mesi di effettiva vigenza del Contratto medesimo. Ogni periodo superiore ai 15 giorni si considera equivalente al mese intero.
4. Il Cassiere non ha diritto di porre a carico del beneficiario il rimborso di ulteriori commissioni e spese rispetto a quanto previsto dal presente Contratto.
5. Il Cassiere è tenuto ad emettere fattura elettronica intestata all'Ente nel mese di dicembre di ciascun anno di riferimento, riportando il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Univoco dell'Ente UFCQDL. L'Ente provvederà al pagamento della relativa somma mediante emissione del mandato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura.
6. Per operazioni e servizi accessori non espressamente previsti nel presente Contratto, il riconoscimento di eventuali diritti e commissioni sarà subordinato a specifica negoziazione tra le Parti, previa approvazione dell'Ente.

## **Art.21 – Verifiche e ispezioni sul regolare andamento del servizio.**

### **Verifica di conformità delle prestazioni rese**

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia. Verifiche straordinarie di cassa sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio.
3. La verifica in ordine alla conformità delle prestazioni rese compete all'Ente e verrà svolta nel corso dell'esecuzione del Contratto, con le più ampie facoltà e nei modi e tempi ritenuti più idonei, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni ed è conclusa entro il termine stabilito dal Contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione. Il certificato di verifica di conformità verrà in ogni caso rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio, anche in formato digitale, entro i termini stabiliti dall'art. 116 del D.lgs. 36/2023.
4. L'Ente potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio, la verifica delle modalità operative di esecuzione del servizio, al fine di accettare l'osservanza di tutte le disposizioni del presente Contratto, del Capitolato e comunque delle prescrizioni impartite dall'Ente. In tal senso, l'Ente ed il suo organo di revisione potranno procedere a verifiche ordinarie e straordinarie presso il Cassiere.
5. A seguito dell'intervenuta ultimazione del servizio, il DEC, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elaborerà il certificato di ultimazione del servizio e lo invierà al RUP, che ne rilascerà copia conforme all'Istituto bancario aggiudicatario.

6. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione del servizio e l'approvazione della verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del codice civile, il Fornitore resterà garante delle prestazioni eseguite.

### **Art.22 – Penali**

1. L'Ente accerta, tramite il RUP ed il DEC, la conformità delle prestazioni rese dal Fornitore alle prescrizioni contrattuali.
2. Eventuali inadempienze o carenze rispetto al mancato o parziale svolgimento del servizio comportano il pagamento, da parte del Cassiere, delle penali, salvo che lo stesso non abbia previamente invocato, a mezzo PEC, cause di forza maggiore, non dipendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni al Cassiere stesso, opportunamente documentate e giustificate, che abbiano reso impossibile il servizio.
3. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il Fondo Pensioni Sicilia, nella persona del Responsabile del Progetto, contesta formalmente al Cassiere, tramite PEC, il mancato rispetto di quanto indicato nel presente Contratto, non oltre il termine di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le operazioni contestate. Il Cassiere dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.
4. Qualora le controdeduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio del Fondo Pensioni Sicilia, ovvero non siano pervenute entro il termine stabilito, il Fondo potrà procedere all'applicazione della penale, quantificata sul corrispettivo annuale in misura pari all'1 per mille per ogni contestazione non superata dal Cassiere.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Cassiere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, salvi ulteriori eventuali danni.
6. Il valore complessivo delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
7. Resta ferma per il Fondo la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento.

### **Art.23 – Risoluzione di diritto**

1. In materia di risoluzione e di recesso trova applicazione quanto disciplinato dagli artt. 122 e 123 del D.lgs. 36/2023.
2. Con riferimento alle cause di risoluzione e recesso correlate alle prescrizioni di cui al D.lgs 159/2011, durante il periodo di validità del Contratto il Fornitore sarà obbligato a comunicare all'Ente le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione) trasmettendo autocertificazione aggiornata di iscrizione al Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data della variazione.
3. In relazione all'ipotesi di risoluzione per gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali del Fornitore di cui al comma 3 del sopra citato art. 122, la risoluzione del Contratto opererà altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
  - violazione dei divieti espressamente stabiliti a pena di risoluzione del Contratto nella documentazione di gara, nel presente Contratto o nel Capitolato;
  - perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio o per contrarre con la pubblica amministrazione;

- mancato reintegro, nei tempi previsti, della cauzione definitiva dopo l'escussione parziale nell'ipotesi prevista dal presente paragrafo;
  - nelle ipotesi previste dall'art. 122, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023 o allorché sia previsto da specifiche disposizioni di legge.
4. Il presente Contratto può, altresì, essere risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto integranti, per la stazione appaltante, altrettante ipotesi di grave errore nell'esecuzione del Contratto:
- chiusura non concordata dello sportello;
  - violazione delle disposizioni previste dal regolamento contabile dell'Ente, dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti aventi in genere valore normativo nell'esercizio dei servizi di Cassa;
  - mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza di cui al presente Contratto e Capitolato speciale;
  - mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale in ordine al divieto di cessione del Contratto;
  - mancata o ritardata effettuazione, in modo reiterato, in tutto o in parte, degli ordini di pagamento e di riscossione per cause non imputabili al Fondo;
  - mancato rispetto, in modo reiterato, delle condizioni di valuta stabilite nel presente Contratto, per cause non imputabili al Fondo;
  - mancato rispetto, in modo reiterato, anche solo di alcuni degli obblighi informativi contenuti nel presente Contratto;
  - qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale;
  - mancato adeguamento alla gestione informatizzata del servizio di Cassa disciplinata dal presente Contratto;
  - mancata osservanza delle altre condizioni contrattuali o insorgenza di gravi defezienze ed irregolarità nel servizio, ivi compresa l'interruzione ingiustificata del medesimo.
5. Al ricorrere di una delle cause di risoluzione, l'Ente avvierà il contraddittorio con il Fornitore ai sensi del combinato disposto dell'art. 122 comma 3 D.lgs. 36/2023 e dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice.
6. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del servizio risultasse ritardata per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'esecuzione assegnerà allo stesso un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il servizio dovrà essere eseguito e, comunque, recuperato il ritardo. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente potrà risolvere il Contratto, con atto scritto comunicato al Fornitore, fermo restando il pagamento delle penali.
7. Le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Ente sono disciplinate dal comma 2 del già richiamato art 123 del D.lgs. 36/2023.
8. In tutti i casi che precedono, la risoluzione comporta l'incameramento del corrispettivo contrattuale dovuto a titolo di penale per inadempimento, salvo il risarcimento degli ulteriori danni, e fatta salva la facoltà di procedere nei confronti del Cassiere per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi eventuali maggiori oneri derivanti dall'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto.

## **Art.24 – Coperture Assicurative**

1. Alla sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore dovrà costituire un'idonea garanzia definitiva per l'importo e nelle modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. Detta garanzia sarà prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più dal Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la richiesta di risarcimento del maggior danno nei confronti del medesimo Fornitore.
2. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità delle prestazioni, in rispondenza alle previsioni dell'art. 117, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023.
3. L'Ente richiederà al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione, ove l'Ente ritenga di non contestare la risoluzione del contratto ai sensi del 1456 c.c., sarà effettuata a valere sui ratei di corrispettivo da corrispondere.

## **Art.25 – Referente/Responsabile del servizio**

1. Per tutta la durata del Contratto, il Cassiere dovrà indicare un Responsabile del Servizio di cassa, in grado di:
  - essere referente per il Fondo;
  - implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
  - gestire tempestivamente e non oltre il termine di 5 giorni lavorativi gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dal Fondo.
2. Il Fondo, nella persona del RUP, può contestare il mancato assolvimento delle funzioni sopra descritte riservandosi la facoltà di richiedere, con adeguata motivazione, la sostituzione del referente Responsabile del Servizio.

## **Art. 26 - Protocollo d'intesa e legalità**

1. Il Fornitore si impegna ad accettare ed a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali il Fondo ha formulato la propria adesione e che il primo ha dichiarato di conoscere:
  - Protocollo di legalità stipulato il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'interno, l'AVLP (oggi ANAC), la Regione Siciliana, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l'INAIR e l'INPS, come da dichiarazione e impegno resi con la sottoscrizione del modulo allegato al presente capitolo e da allegare anche al contratto di appalto sottoscritto ex novo dall'Istituto bancario aggiudicatario;
  - Protocollo d'intesa stipulato il 11 luglio 2018 tra la Regione Siciliana e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza.
2. Il Fornitore rene la dichiarazione e si impegna a rispettare le previsioni dei sopra elencati Protocolli, nonché del Patto d'integrità, come da moduli sottoscritti e allegati al presente contratto.
3. Gli accordi di cui al precedente capoverso costituiscono parte integrante del presente Contratto.

4. Il Fornitore si impegna altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo:
  - a rispettare i divieti imposti dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013;
  - a rispettare e a far rispettare il Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
5. Il Fornitore e tutti i soggetti che eseguiranno prestazioni, forniranno beni o erogheranno servizi in relazione al servizio oggetto del presente contratto, saranno tenuti nei rapporti con l'Ente e, più in generale, con la Regione Siciliana, a uniformare la loro condotta alle previsioni dei predetti Protocolli, nonché al Patto d'integrità allegato al presente contratto e ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di comportamento, tenendo presente che la relativa violazione potrà comportare le sanzioni ivi previste, ivi comprese la risoluzione di diritto del contratto, nonché il pieno diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione dell'immagine e onorabilità del Fondo e della Regione Siciliana.

### **Art.27 – Trattamento dei dati personali e clausola di riservatezza**

1. I dati trattati nell'espletamento del servizio sono anche dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003).
2. Pertanto, il Cassiere, all'atto della sottoscrizione del Contratto:
  - si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
  - si impegna a nominare ed indicare all'Ente una persona fisica cui saranno riferite tutte le responsabilità in merito alla "protezione dei dati personali";
  - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
  - consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
3. L'Istituto bancario aggiudicatario, inoltre, s'impegnerà, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi al Fondo di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione o in ogni caso per effetto dell'affidamento del servizio oggetto di gara. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta dall'Ente, i suoi beni e il suo personale, acquisita durante lo svolgimento del servizio.
4. Nello specifico, il Cassiere dovrà impegnarsi a:
  - garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse del Fondo per le finalità inerenti all'esecuzione del Contratto;
  - mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, abbia accesso e, comunque, sia a conoscenza, di non divugarli in alcun modo in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessaria all'esecuzione del Contratto;

- garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta da parte del Fondo Pensioni;
  - garantire che la diffusione delle informazioni nell'ambito dei propri collaboratori sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del Contratto;
  - fornire tempestivamente, a richiesta del Fondo, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione degli obblighi contrattuali.
5. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del Contratto, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il Cassiere sarà tenuto a darne preventiva notizia al Fondo in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultima.
  6. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, il Fondo assegnerà al Cassiere, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 10 (dieci) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Fondo senza che il Cassiere abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, il Fondo potrà dichiarare la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Fondo in base alle norme applicabili. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.
  7. In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del Contratto, il Fondo avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Cassiere, compreso il rimborso degli importi pagati dal Fondo per le sanzioni irrogate dalle autorità di vigilanza.
  8. Considerando che, per l'esecuzione del Contratto, al Fornitore saranno comunicati, per il relativo trattamento, dati di terzi anche diversi dall'Ente e in titolarità di quest'ultimo, al Contratto sarà allegato il Modulo di nomina del responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

### **Art.28 – Spese di stipula e registrazione del contratto**

1. Le spese di stipulazione del presente atto ed ogni altra conseguente sono a carico del Fornitore. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R.n.131/1986.
2. La registrazione del Contratto è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

### **Art.29 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Le Parti si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Delibera n.556 del 31 maggio 2017 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

### **Art.30 – Domicilio delle Parti e controversie**

1. Per gli effetti del presente Contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente atto.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto, il Foro competente deve intendersi quello di Palermo.

### **Art.31 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Per tutto quanto non previsto o incompatibile con gli articoli del presente contratto, si applicano per il Fondo Pensioni Sicilia le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e relative disposizioni attuative, nelle leggi regionali che disciplinano la materia di bilancio e contabilità, nonché eventuali nuove norme che dovessero intervenire nel corso della gestione.
2. In via ulteriormente subordinata, trovano applicazione la legge ed il regolamento di contabilità generale del Fondo.
3. Fatti salvi aggiornamenti derivanti da norme imperative sopravvenute, cui il Cassiere deve adeguare il servizio senza addebito all'Ente di oneri aggiuntivi non previsti per legge, le disposizioni tecniche contenute nel presente contratto possono essere oggetto di revisioni migliorative e semplificative che non comportino modifiche sostanziali del contratto, o di regolamentazione di maggior dettaglio, previo accordo tra le parti da formalizzarsi mediante scambio di note firmate digitalmente e trasmesse via PEC.
4. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 07/03/2005 n. 82.

Il Rappresentante della Stazione appaltante

Il Fornitore